

Informativa per la clientela di studio

N. 42 del 14.03.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Il 5 per mille

Gli enti e le associazioni che volessero rientrare negli elenchi dei destinatari del 5 per mille, devono fare apposita istanza di iscrizione entro il 7 maggio (per onlus, associazioni no profit e sportive dilettantistiche) ovvero il 30 aprile (per enti di ricerca scientifica, sanitaria e università), anche se il decreto legge n. 16/2012 ha previsto per quegli enti non commerciali che, in possesso dei requisiti, non hanno adempiuto agli obblighi previsti, di poter presentare la domanda di iscrizione entro il 30 settembre. Da quest'anno inoltre chi decidesse di devolvere il suo 5 per mille ad attività di tutela, promozione e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, lo destinerà totalmente al Ministero dei Beni culturali che provvederà esso stesso a ripartirlo ad enti, da individuare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Premessa

Il 5 per mille è una quota dell'Irpef dovuta dai contribuenti, i quali decidono con la dichiarazione dei redditi, di destinarla a determinati enti svolgenti attività di rilevanza sociale.

E' una forma di finanziamento per organizzazioni no profit, Università, enti di ricerca scientifica e sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche e le attività di volontariato svolte dai comuni di residenza.

D'altra parte, per lo Stato, il 5 per mille è un provvedimento di spesa, che vincola parte del gettito dell'imposta sui redditi alle finalità che indica il contribuente, nel modello di dichiarazione a cui è tenuto. Originariamente, il 5 per mille nasce con la Finanziaria del 2006 e in mancanza di un'apposita legge istitutiva, viene prorogato di anno in anno. Anche per quest'anno, il 2012, prima la manovra correttiva di luglio (il dl 98/11 convertito in legge 111/11) e poi la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/11), confermano la destinazione del 5 per mille Irpef secondo le scelte discrezionali del contribuente.

I destinatari del 5 per mille

Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

- sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dettati all'articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento della ricerca sanitaria;
- sostegno alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
- sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009).

Domanda di iscrizione elenco destinatari 5 per mille

L'elenco completo dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per partecipare al riparto del 5 per mille, quindi rientrare tra i possibili soggetti destinatari della quota Irpef in questione, gli enti interessati devono fare apposita domanda di iscrizione negli elenchi:

- ✓ delle Onlus, associazioni di promozione sociale e associazioni/fondazioni riconosciute, che gestisce l'Agenzia delle Entrate;
- ✓ delle associazioni sportive dilettantistiche, gestito dal Coni;
- ✓ degli enti della ricerca scientifica e dell'Università, gestito dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Miur);
- ✓ degli enti della ricerca sanitaria, gestito dal Ministero della Salute.

La domanda di iscrizione negli elenchi suddetti deve pervenire:

entro il 7 maggio 2012 per gli enti di volontariato, associazioni, onlus e associazioni sportive dilettantistiche;

entro il 30 aprile 2012 per gli enti di ricerca scientifica, sanitaria e le Università.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

In riferimento ai termini temporali, entro il 30 giugno 2012, i legali rappresentanti di associazioni di volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, enti di ricerca scientifica e Università devono redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui attestano la sussistenza dei requisiti per poter essere ammessi alla ripartizione del 5 per mille. La dichiarazione va spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a specifici destinatari, a seconda degli elenchi in cui dovranno essere iscritti.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Mittenti	Destinatari
Onlus, associazioni di promozione sociale e associazioni/fondazioni riconosciute	Agenzia delle Entrate territorialmente competente
Associazioni sportive dilettantistiche	Coni nel cui ambito territoriale ha sede legale l'ente
Enti della ricerca scientifica e dell'Università	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Enti della ricerca sanitaria	Ministero della Salute

Il rendiconto

I soggetti e gli enti ammessi alla ripartizione del 5 per mille per il 2012, hanno l'onere inoltre di redigere un rendiconto separato. Tale rendiconto deve essere redatto entro un anno dal ricevimento delle somme, usando il modulo reperibile sui siti on line degli Istituti e dei Ministeri competenti. Dal rendiconto deve risultare in maniera chiara e corretta la destinazione delle somme attribuite. Si specifica che i rendiconti devono essere trasmessi obbligatoriamente se sono stati destinati agli enti in questione, importi di cifra pari o superiore a 20mila euro. Gli enti che hanno ricevuto importi inferiori devono comunque conservare i documenti per 10 anni.

La scelta del contribuente

Il contribuente ha piena libertà di scelta nel destinare il suo cinque per mille all'ente o associazione ammessa a goderne. Una scelta che si concretizza con l'apposizione della firma solo nel riquadro della finalità prescelta (a sostegno del volontariato, delle onlus, ricerca scientifica e sanitaria, attività sociali del proprio comune), indicando anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef.

Qui di seguito, l'esempio del riquadro destinato al 5 per mille presente nel Cud 2012.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)	
Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 FIRMA Codice fiscale del beneficiario (eventuale)	Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università FIRMA Codice fiscale del beneficiario (eventuale)
Finanziamento della ricerca sanitaria FIRMA Codice fiscale del beneficiario (eventuale)	Sostegno alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici FIRMA
Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente FIRMA	Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale FIRMA Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

La destinazione ad attività culturali

Da notare la particolarità nella casella per la scelta del 5 per mille "a sostegno alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici".

Non c'è l'indicazione del codice fiscale dell'ente beneficiario, ma è presente solo lo spazio per la firma del contribuente che scelga di devolvere la quota Irpef per attività nel campo culturale e paesaggistico.

La manovra correttiva di luglio, il DL 98/11 convertito in legge n. 111 del 2011, all'articolo 23, comma 46, ha previsto che a partire dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita quella del *"finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici"*.

Ciò significa in sostanza che qualora il contribuente scelga di versare il suo 5 per mille ad attività operanti nel campo dei beni culturali, destina la sua quota Irpef direttamente al Ministero dei Beni culturali, non potendo scegliere a quale associazione o ente donare direttamente. I soggetti ammessi al riparto della quota Irpef, insieme alle modalità di questo e all'iscrizione nell'elenco, saranno delineati in un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per i Beni e le attività culturali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il decreto sulla semplificazione fiscale

Novità in tema di 5 per mille derivano anche dal decreto legge n. 16 del 2012, il cosiddetto decreto sulla semplificazione fiscale. Con decorrenza dall'esercizio finanziario 2012 infatti, il bonus "5 per mille" sarà assegnato anche agli enti non commerciali che, pur non avendo adempiuto agli obblighi previsti dalla disciplina specifica ma in possesso dei requisiti, presentano la domanda e le integrazioni documentali in ritardo, comunque entro il prossimo 30 settembre.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....